

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 17 Gennaio 2014****TRI14034****SM****Oggetto: Tributi. Approvazione dei modelli IVA 2014**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 Gennaio u.s, sono stati approvati i modelli per la Dichiarazione IVA 2014 (normale e base), e le istruzioni per la compilazione della Comunicazione annuale Iva prevista dall'art. 8 bis del D.P.R 322/1998, nella quale i titolari di partita IVA devono indicare i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nel precedente anno solare (2013); ricordiamo che la Comunicazione deve essere presentata per via telematica all'Agenzia delle Entrate, entro il 28 Febbraio p.v.

La novità più importante di quest'anno deriva dalla normativa in vigore dal 1 Gennaio 2013 (introdotta dall'art. 21, comma 6 bis del d.p.r 633/1972, inserito dalla Legge 228/2012): si tratta dell'obbligo per gli operatori stabiliti in Italia di emettere la fattura anche per le operazioni prive del requisito della territorialità, se svolte nei confronti di un soggetto passivo tenuto ad applicare l'imposta col meccanismo dell'inversione contabile in un altro Stato membro, oppure fuori della U.E. Queste operazioni, che rilevano ai fini del calcolo del volume d'affari, devono essere riportate nel rigo VE39 della Dichiarazione IVA, insieme alle prestazioni di servizi rese ai sensi dell'art. 7 ter a committenti di altri paesi dell'U.E.

Per quanto concerne la Comunicazione IVA, evidenziamo che:

- i contribuenti che effettuano le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale (quindi, anche gli autotrasportatori) devono specificare anche le operazioni svolte nel periodo Ottobre – Dicembre, per poter evidenziare l'IVA a debito o a credito dell'intero periodo di imposta.
- l'omessa presentazione o l'invio con dati incompleti, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 258 € a 2065 €, prevista dall'articolo 11 del d.lgvo 471/1997.

Cordiali saluti.